REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Legali

AVVISO ESPLORATIVO

Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi connessi per sessantacinque utenze intestate all'EFS. - Importo complessivo annuo stimato € 37.000,00 oltre iva di legge. - Procedura di acquisto in economia ex art. 125, comma 11, 2° cpv, del D.Lgs. n. 163/2006. - Consultazione operatori economici del settore.

Premesso che con determinazione a contrarre e di nomina del RUP n. 13 del 18.02.2015 è stata indetta una *procedura di affidamento diretto*, ai sensi dell'art. 125, comma 11, 2° cpv, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 11 del regolamento dell'EFS, approvato con delibera del CdA n. 139 del 09.08.2011, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura di energia elettrica per sessantacinque utenze intestate all'Ente (vedi elenco All. 1); e che la selezione dell'affidatario sarà effettuata in conformità ai principi generali di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, proporzionalità, libera concorrenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Con il presente avviso **si rende noto** l'intendimento di questa amministrazione di effettuare una preventiva valutazione del mercato, attraverso una specifica indagine dello stesso, al fine di consentire una congrua comparazione delle condizioni economiche proposte dai fornitori che dovessero essere interessati. Pertanto, questi ultimi dovranno comunicare la disponibilità ad effettuare la fornitura, **formulando la propria proposta contrattuale in conformità alle indicazioni precisate nel presente avviso e trasmettendo la stessa via pec all'indirizzo** protocollo@pec.enteforestesardegna.it **entro il 26/03/2015.**

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

Nello specifico, la proposta suddetta dovrà indicare il ***costo della quota energia****, il quale dovrà essere formulato come* ***margine aggiunto di maggiorazione da sommare al PUN*** *(Prezzo Unico Nazionale)* ***medio mensile di acquisto per fasce orarie*** *pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercati Energetici). Ogni voce economica ulteriore potrà essere introdotta in fattura esclusivamente se rientrante fra quelle previste e disciplinate dall'Autorità (AEEG) e dovrà essere*

specificamente descritta in tutti i suoi elementi, compreso il costo, nella proposta inviata dai fornitori interessati.

Il contratto di fornitura avrà **durata di 12 (dodici) mesi,** decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

In considerazione della durata annuale del contratto di fornitura, il **valore dell'appalto** è presuntivamente definito in **€ 37.000,00 iva di legge esclusa**.

La fornitura oggetto di contratto dovrà essere eseguita per tutti i punti di prelievo indicati nell'elenco di cui all'**All. 1**.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenze. Pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Al fine di consentire la stipula del contratto, l'impresa cui verrà affidata la fornitura dovrà altresì trasmettere a questo Ente i seguenti documenti:

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 (**All. 2**);
b) certificazione obbligatoria per la tracciabilità dei flussi finanziari, avente ad oggetto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ad operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi (**All. 3**);
c) **indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** al quale inviare le comunicazioni prescritte dall'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006.

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattualmente definito, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella

contratto. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattualmente definito. Il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.
Il fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

PENALITÀ NELL'ESECUZIONE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data di attivazione della fornitura, il fornitore è tenuto a corrispondere all'amministrazione una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 170,00 €/MWh.
Verrà considerato ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni contrattuali e del presente avviso. In tal caso l'amministrazione applicherà al fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali e del presente avviso.
All'applicazione della penale si procederà, previa contestazione scritta alla ditta fornitrice, nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi e, comunque, in assenza di risposta alla contestazione scritta.
Qualora, a seguito dell'applicazione di penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% del corrispettivo dell'intera fornitura, la stazione appaltante effettuerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 298, comma 2, del DPR 207/2010. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al fornitore per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi

connessi oggetto di contratto saranno calcolati nel rispetto delle voci fatturabili e dei relativi costi indicati nella proposta effettuata dall'impresa aggiudicataria e riportati nel contratto che verrà stipulato.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dall'Ente secondo la normativa vigente in materia di contabilità pubblica e di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in ottemperanza agli obblighi prescritti dalla legge n. 136/2010, il fornitore selezionato dovrà trasmettere la dichiarazione in forma di autocertificazione di cui all'All. 3 sopra richiamato debitamente compilata e firmata, avendo cura di allegare la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il termine di pagamento delle predette fatture sarà definito secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 2012, n. 192 e decorrerà dalla data di emissione dell'attestazione che accerta la conformità della fornitura. La predetta attestazione verrà emessa solo a seguito della verifica da parte dell'Ente della corretta esecuzione della fornitura.

Le fatture dovranno riportare il codice smart CIG attribuito al contratto sottoscritto con il fornitore selezionato.

I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione del certificato D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico.

In caso di ritardo da parte dell'Ente nel pagamento dei corrispettivi dovuti, spettano al fornitore gli interessi di legge.

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E AVVISO DI POST INFORMAZIONE

L'affidamento del contratto di fornitura sarà oggetto di pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del DPR 207/2010.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

La procedura di scelta del contraente si svolgerà nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati e delle informazioni personali fornite, in applicazione del d.lgs. 196/2003 e compatibilmente con le funzioni istituzionali e la normativa vigente in materia di appalti e di accesso ai documenti amministrativi.

A tal fine si precisa che:

- le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario e indefettibile per l'esecuzione del contratto;

- i soggetti e le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono il personale dell'Ente coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto interessato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, tutti i destinatari delle comunicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria;
- l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Ente Foreste della Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Paolo Loddo